

Tasse sugli strumenti finanziari. Il tributo sulle transazioni scatta da domani

# Parte la Tobin Tax, si pagherà dal 16 luglio

## Il Dm attuativo allarga l'area delle operazioni escluse da prelievo

Valentino Tamburro

Entra in vigore domani, 1° marzo, la **Tobin Tax**. L'imposta sulle transazioni finanziarie è ispirata ai principi europei di contrasto alla speculazione, ma nella versione italiana ha un campo di applicazione abbastanza limitato: prevede una corposa serie di esclusioni.

L'articolo 19 del decreto del ministro dell'Economia del 21 febbraio ha individuato i soggetti responsabili del versamento e fissato modalità e termini per l'adempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento, rinviando a un successivo provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate quanto non espressamente disciplinato nel decreto.

### Le scadenze

Il termine di versamento scade il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sorge il presupposto d'imposta. Ecco le scadenze che si ricavano per i singoli casi applicando le previsioni normative su quando tale presupposto sorge.

L'imposta sull'acquisto di azioni e quella sulle operazioni ad alta frequenza, effettuate tra il 1° marzo 2013 e il 30 giugno 2013, va versata entro il 16 luglio. Per le operazioni su strumenti derivati la prima scadenza è fissata al 20 agosto, in quanto l'imposta sarà applicabile esclusivamente alle operazioni poste in essere dal 1° luglio 2013: col Dl 16/12 il legislatore ha isti-

tuzionalizzato la prassi di differire le scadenze fiscali comprese tra il 1° ed il 20 agosto.

### Le esclusioni di legge

Sono escluse dall'imposta, con riferimento ai titoli di cui ai commi 491 e 492 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013:

- le operazioni che seguono successioni o donazioni;
- le operazioni su obbligazioni o titoli di debito;
- le operazioni di emissione e annullamento degli strumenti cui al comma 491 e dei valori mobiliari di cui al comma 492, incluso il riacquisto dei titoli da parte dell'emittente;
- l'acquisto della proprietà di azioni di nuova emissione, anche per conversione di obbligazioni o esercizio di diritto di opzione del socio o regolamento delle operazioni di cui al comma 492 della legge di stabilità;
- le operazioni di annullamento di *Depositary receipts*;
- le operazioni di finanziamento tramite titoli, nell'ambito di acquisizioni temporanee di titoli indicate nell'articolo 2, punto 10;
- le operazioni di acquisizione a fermo, cioè con assunzione di garanzia verso l'emittente del titolo, con l'obiettivo di immediata rivendita nell'offerta, qualora avvenga entro 30 giorni;
- le operazioni di acquisizione nell'ambito di una stabilizzazione di azioni e strumenti finanziari partecipativi prevista dal regolamento (Ce) n. 2273/2003;
- le operazioni di acquisizione nell'ambito di ristrutturazioni aziendali previste dall'articolo 4 della direttiva 2008/7/Ce;
- il trasferimento di proprietà di azioni con capitalizzazione inferiore a 500 milioni di euro, da individuare con le modalità

### SU INTERNET



### DA DOMANI IN VENDITA LO SPECIALE SU FISCO E RISPARMIO

Con l'entrata in vigore della Tobin Tax, si completa il quadro delle novità sulla tassazione dei risparmi e degli investimenti finanziari, avviate l'anno scorso. Per questo motivo, **Il Sole 24 Ore** ha realizzato un inserto speciale che spiega tutti i dettagli applicativi della Tobin Tax e riepiloga tutte le altre forme di tassazione che gravano sui risparmiatori. Da domani l'inserto sarà in vendita sul sito internet del Sole 24 Ore ([www.ilssole24ore.com](http://www.ilssole24ore.com)) in formato e-book, al prezzo di 3 euro. L'inserto contiene anche l'elenco completo dei titoli azionari che sono esenti dalla Tobin Tax, in quanto emessi da soggetti con capitalizzazione media di mercato inferiore a 500 milioni di euro nel novembre 2012

fissate nell'articolo 17 del Dm del 21 febbraio attuativo della Tobin Tax, anche qualora costituisca una modalità di regolamento delle operazioni di cui al comma 492.

### Le ulteriori esclusioni

Il comma 2 dell'articolo 15 del decreto ministeriale del 21 febbraio individua due ulteriori esclusioni:

- operazioni in cui un intermediario finanziario si interpone tra due parti, ponendosi come controparte di entrambe;
- acquisti degli strumenti di cui ai commi 491 e 492 posti in essere da sistemi che si interpongono nelle operazioni con finalità di compensazione e garanzia.

La relazione illustrativa al Dm del 21 febbraio ha inoltre precisato che il trasferimento di proprietà di quote di fondi comuni di investimento, delle azioni di Sicav e delle quote di Etf, sono esclusi dall'applicazione della Tobin Tax, non rientrando, a tali fini, nella definizione di *titoli rappresentativi*.

In ogni caso, è escluso dall'applicazione dell'imposta il trasferimento di strumenti finanziari che abbiano ad oggetto, oppure come sottostante, azioni o indici relativi a società aventi la sede legale all'estero, anche se quotate in Italia.

A differenza di come avviene per l'individuazione dei soggetti passivi Ires, non assume rilevanza il *place of effective management* della società estera; invece, ai fini della non applicazione dell'imposta, è già sufficiente il dato formale costituito dalla sede legale della società.

Le esenzioni dal pagamento dell'imposta sono invece indicate nell'articolo 16 del Dm.

Bollo virtuale. I chiarimenti delle Entrate

## L'acconto 2012 è scomputabile dalla rata da versare

Gaetano De Vito

Via libera allo scomputo dell'acconto sul **bollo virtuale** versato nel 2012 da inserire nella dichiarazione annuale prorogata al 31 marzo 2013. Lo stabilisce l'agenzia delle Entrate con la Risoluzione 14/E del 27 febbraio 2013.

Il chiarimento era necessario a seguito di questo rinvio del termine causato dalle rilevanti novità introdotte dal decreto "Salva Italia" in materia di imposta di bollo applicabile ai conti correnti e agli strumenti finanziari.

Tra queste l'introduzione del tetto massimo di 4.500 euro sui prodotti finanziari stabilito dal comma 509 della legge di stabilità per il 2013, approvata il 21 dicembre 2012.

L'applicazione dell'imposta su strumenti finanziari, tra cui le azioni detenute da holding, pari all'1,5 per mille, non avrebbe infatti avuto alcun tetto a decorrere dal 2013. Senza il riscatto di un ammontare massimo, l'imposta di bollo, ad esempio sui titoli azionari dematerializzati di società quotate, avrebbero rappresentato un onere a titolo d'imposta patrimoniale molto elevato e anche disallineato con le stime di gettito dell'ultimo governo che l'ha introdotta. Tale limite ancorché più che triplicato rispetto al precedente di 1.200 euro, riporta l'imposizione in questione a livelli di maggiore tolleranza, evitando quindi veri e propri "espropri impositivi".

Ora, con riferimento all'obbligo di pagamento alla prima scadenza bimestrale di oggi, è stato chiesto all'Agenzia di chiarire, in particolare, se dall'importo dovuto possa essere scomputato l'acconto versato nel corso del 2012.

A tal fine le Entrate hanno

precisato che i soggetti tenuti a questo prelievo, quali banche, Poste Italiane, gli altri enti e società finanziarie e le imprese di assicurazione che abbiano ricevuto la liquidazione della rata di febbraio 2012 da parte delle Entrate devono corrispondere l'imposta entro oggi sulla base della rata liquidata e non su quella dell'imposta effettivamente versata a quella data e quindi, in sostanza, senza tener conto di scomputi, né di differenze a credito o a debito derivanti dalla precedente liquidazione.

Diverso è il caso di coloro che al 1° marzo 2012 non erano ancora in possesso dell'autorizzazione al pagamento dell'im-

### L'INDICAZIONE

I soggetti che sono tenuti ad adempiere dovranno corrispondere l'imposta entro oggi in base a quanto liquidato

posta di bollo in modo virtuale e per il quale il decreto di attuazione del ministero dell'Economia e delle Finanze varato a fine maggio del 2012 ha consentito tale procedura. Per questi soggetti, infatti, è stato previsto che il calcolo dell'imposta da versare sia effettuato in misura pari a un sesto dell'imposta dovuta sugli atti e documenti che si presume verranno emessi durante l'anno. In ogni caso è consentito di scomputare l'acconto versato nel 2012 che, secondo quanto stabilito dal citato decreto del Mef, per i soggetti i quali non avevano l'autorizzazione, andava versato entro 60 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Diritto civile. Iniziativa del Gse

## Pannelli solari, arriva il trust per il recupero

Angelo Busani

Trust istituito per il recupero e il riciclo dei **pannelli fotovoltaici**: è questa una inaspettata legittimazione dell'utilizzo del trust nel nostro Paese (ancora privo di una normativa civilistica in materia), proveniente dal Gse (la società di gestione dei servizi energetici), la quale promuove la sostenibilità ambientale attraverso l'incentivazione e lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile.

Nel "Disciplinare tecnico" emanato dal Gse in applicazione del Quarto e del Quinto conto energia (i decreti 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012) è dettata infatti la regolamentazione per l'adesione del produttore dei moduli fotovoltaici a un "Sistema o Consorzio" che garantisca la gestione a fine vita dei moduli fotovoltaici immessi sul mercato e utilizzati sugli impianti per i quali è richiesto l'accesso alle tariffe del "conto energia". Nel Disciplinare si dispone che occorre dar vita a un "Fondo", il quale sia vincolato alle finalità di trattamento dei moduli esausti e abbia le seguenti caratteristiche: sia alimentato con un contributo (per ogni modulo "garantito") non inferiore al valore che si ottiene moltiplicando un euro per il peso del modulo e dividendo per venti; non sia pignorabile e non sia assoggettabile a procedure concorsuali; venga gestito da un "soggetto esterno", il quale assuma la funzione di depositario e gestore del fondo e sia dotato di «requisiti di professionalità e moralità».

Insomma, un vero e proprio trust, del quale il Gse si spinge addirittura a consigliare la legge applicabile, indicandola in quella della Repubblica di San Marino (più macchinosa rispetto alle leggi di stampo anglosassone). Altro requisito è che il

trust del Gse debba avere un Protector «appartenente ai ruoli della magistratura in servizio o in quiescenza ovvero ai diversi ruoli delle Forze dell'Ordine con particolari e comprovate competenze in materia di discipline in tema di gestione di fondi patrimoniali o finanziari»: un soggetto difficile da reperire sul mercato.

Ma il maggior problema di questo trust è, senz'altro quello fiscale: si tratta di un trust evidentemente di scopo, vale a dire senza beneficiari, essendo preordinato, come detto, allo smaltimento dei pannelli solari. Ebbene, stando alla circolare delle Entrate n. 3/E/2008 il contributo che i produttori versano al trustee dovrebbe essere tassato con l'imposta di donazione con l'aliquota dell'8 per cento. Si tratta di una posizione che taglierebbe senz'altro le gambe a questo strumento di smaltimento dei pannelli e che comunque è, già di per sé, contestato tra gli studiosi, sia per il fatto che la dotazione del trustee non comporta una manifestazione di capacità contributiva in capo a costui e sia per il fatto che l'imposta di donazione si fonda sull'incremento patrimoniale che si realizza a favore dell'avente causa del trasferimento liberale, cioè che nei trust di scopo manca per definizione. A questo conclusione sono giunte almeno una decina di sentenze di Commissioni Tributarie Provinciali (tra queste: Treviso, Torino, Bergamo, Salerno, Caserta, Genova e Perugia) nonché le Commissioni Regionali di Milano (già nel 2010), di Bologna, Roma e Firenze (nel 2011) e di Venezia (nel 2012). Che questa del "Trust Gse" sia la volta buona perché il fisco cambi idea, prima di esservi costretto dalla Cassazione?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Trova il tuo investimento immobiliare.

ROMA 108 UNITÀ IMMOBILIARI prezzo base d'asta da € 38.000,00 a 3.217.600,00

### ALCUNI ESEMPLI:

**UNITÀ IMMOBILIARE AD USO NEGOZIO**  
ROMA - Viale Aldo Ballarin, 128

Codice Identificativo 04\_32414  
L'unità immobiliare, della superficie di mq 49, occupa porzione di piano terra di un edificio di tre piani fuori terra. L'immobile è ubicato in un quartiere di tipo residenziale/direzionale. L'unità è libera ed in buono stato di conservazione.  
**PREZZO A BASE D'ASTA € 97.750,00**

**UNITÀ IMMOBILIARE AD USO AUTORIMESSA**  
ROMA - Piazza Puricelli, 12

Codice Identificativo 04\_20452  
L'unità immobiliare, della superficie di mq 2977, occupa porzione di piano interrato di un edificio di cinque piani fuori terra. L'immobile è ubicato in zona periferica, in un quartiere di tipo residenziale. L'unità è locata, in mediocre stato di conservazione.  
**PREZZO A BASE D'ASTA € 1.606.920,00**

**UNITÀ IMMOBILIARE AD USO NEGOZIO**  
ROMA - Via Quirino Majorana, 39

Codice Identificativo 04\_15114  
L'unità immobiliare, della superficie di mq 56, occupa porzione di piano terra di un edificio di 9 piani fuori terra. L'immobile è ubicato in zona intermedia della città in un quartiere di tipo residenziale intensivo. L'unità è libera ed in buono stato di conservazione.  
**PREZZO A BASE D'ASTA € 135.200,00**

**UNITÀ IMMOBILIARE AD USO AUTORIMESSA**  
ROMA - Via A. Costa, 8/20

Codice Identificativo 04\_09501  
L'unità immobiliare, della superficie di mq 2434, occupa porzione di piano interrato di un edificio di 6 piani fuori terra. L'immobile è ubicato in zona periferica della città in un quartiere di tipo residenziale. L'unità è libera ed in mediocre stato di conservazione.  
**PREZZO A BASE D'ASTA € 1.582.500,00**

**UNITÀ IMMOBILIARE AD USO UFFICIO**  
ROMA - Via Della Ferratella in Laterano, 33

Codice Identificativo 04\_37453  
L'unità immobiliare, della superficie di mq 879, occupa porzione di piano terzo di un edificio di n° 6 piani fuori terra. L'immobile è ubicato in zona semicentrale della città in un quartiere di tipo residenziale. L'unità, attualmente occupata sarà rilasciata dall'attuale conduttore a Giugno. L'unità è in buono stato di conservazione.  
**PREZZO A BASE D'ASTA € 2.267.850,00**

**UNITÀ IMMOBILIARE AD USO NEGOZIO**  
ROMA - Via Zanzur, 26

Codice Identificativo 04\_02288  
L'unità immobiliare, della superficie di mq 64, occupa porzione di piano terra di un edificio di nove piani fuori terra. L'immobile è ubicato in zona semicentrale della città in un quartiere di tipo residenziale. L'unità è libera ed in buono stato di conservazione.  
**PREZZO A BASE D'ASTA € 115.000,00**



Elenco completo immobili su [www.consorziog1.it](http://www.consorziog1.it)

## AVVISO D'ASTA INDIVIDUALE N. 02/ INPS - Gestione ex INPDAP - FEBBRAIO 2013

L'Asta Individuale ha per oggetto **singole unità immobiliari a destinazione non residenziale**, libere, locate inopiate e occupate senza titolo di proprietà dell'INPS - Gestione ex INPDAP individuate nell'elenco allegato al Regolamento d'Asta e pubblicato sul sito [www.consorziog1.it](http://www.consorziog1.it).

L'espletamento dell'Asta avverrà in più fasi: I Fase d'Asta - Offerte Segrete, II Fase d'Asta - Offerte Residuali, III Fase d'Asta - Altre Offerte Residuali, di cui la seconda e la terza sono eventuali a fronte dell'esito delle precedenti.

La documentazione informativa relativa alle caratteristiche delle unità immobiliari in Asta è a disposizione degli interessati presso la sede del Consorzio G1, in Roma, Via Versilia n. 2 (CAP

00187). L'accesso è consentito nei seguenti giorni e orari: il Lunedì dalle ore 9:30 alle ore 12:00 e il Giovedì dalle ore 14:30 alle ore 16:00.

### OFFERTE SEGRETE

La presentazione delle Offerte Segrete dovrà avvenire presso la sede del Consorzio G1, dal Lunedì al Giovedì dalle ore 9:30 alle ore 12:00 e dalle ore 14:30 alle ore 16:00, il Venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:00 e, comunque, entro e non oltre il 09 APRILE 2013, dalle ore 9:30 alle ore 12:00.

La I Fase d'Asta - Offerte Segrete si svolgerà presso l'HOTEL ALEPH in Via di San Basilio n. 5 - 00187 ROMA in data 10 APRILE 2013, dalle ore 9,45.

### OFFERTE RESIDUALI

#### II Fase d'Asta - Offerte Residuali

La presentazione delle Offerte Residuali dovrà avvenire presso la sede del Consorzio G1, negli stessi giorni e orari previsti per le Offerte Segrete e, comunque, entro e non oltre il 07 MAGGIO 2013, dalle ore 9:30 alle ore 12:00.

La II Fase d'Asta - Offerte Residuali si svolgerà presso la sede del Consorzio G1, via Versilia, 2, in data 08 MAGGIO 2013 dalle ore 9,45.

#### III Fase d'Asta - Altre Offerte Residuali

La presentazione delle Offerte Residuali, dovrà avvenire presso la sede del Consorzio G1, negli stessi giorni e orari previsti per le Offerte Segrete e, comunque, entro e non oltre il 29 MAGGIO 2013, dalle ore 9:30 alle ore 12:00.

La III Fase d'Asta - Altre Offerte Residuali si svolgerà presso la sede del Consorzio G1, via Versilia, 2, in data 30 MAGGIO 2013 dalle ore 9,45.

Tutte le ulteriori informazioni relative alle modalità di partecipazione all'Asta, di svolgimento e aggiudicazione, nonché quelle relative agli adempimenti conseguenti all'aggiudicazione sono disciplinati dal Regolamento d'Asta disponibile presso la sede del Consorzio G1 ovvero sul sito [www.consorziog1.it](http://www.consorziog1.it).

Titolare del Trattamento Dati è il Consorzio G1, con sede in Roma - Via Versilia n. 2. Responsabile del Trattamento è il Direttore del Consorzio G1.

